

CASI CONTROVERSI

Come si effettua il ravvedimento su rate omesse di avviso bonario?

di Comitato di redazione

Il **ravvedimento operoso** è certamente un **utile strumento** ideato dal legislatore per **porre rimedio ad errori** o inadempimenti del contribuente; nella prassi quotidiana il suo **utilizzo risulta largamente diffuso** per **rimediare a tardivi versamenti**, spesso dovuti ad assenza di liquidità alle prescritte scadenze.

Appare opportuno rammentare che il **corretto perfezionamento** della procedura richiede un **puntuale versamento delle somme dovute**, pena la inammissibilità del rimedio e l'addebito dei più gravosi oneri sanzionatori previsti dal sistema.

In taluni casi, poi, il **perfezionamento** del ravvedimento assume una **importanza ancora più rilevante**, in quanto dalla stessa dipende **il buon esito dell'intera pratica di rateazione**; ci riferiamo al caso di mancato versamento di una rata del piano di dilazione prescelto dal contribuente che abbia ricevuto un avviso bonario dall'Agenzia delle entrate.

Come noto, la procedura del D. Lgs. 462/1997 propone la facoltà di **libera scelta** tra il pagamento immediato e quello dilazionato, subordinato unicamente al **rispetto** della **condizione di versamento** della prima rata nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'avviso cartaceo, oppure di 90 giorni dalla formazione dell'avviso telematico ove si sia optato per tale scelta nel modello Unico. Chi non versa entro tale scadenza perde la possibilità di godere della riduzione delle sanzioni al 10% e del beneficio del pagamento dilazionato.

Se, invece, la **prima rata risulta pagata**, i benefici risultano accordati ma alla condizione che il **contribuente mantenga gli impegni assunti** con il fisco, vale a dire effettui i pagamenti delle rate successive alla prima.

Peraltro, va detto che il **sistema tollera ritardi "minimi"**, vale a dire non eccedenti il termine di versamento della rata successiva a quella non versata; poiché le scadenze sono trimestrali, possiamo affermare che il ritardo massimo tollerato è proprio pari a tale periodo temporale. Se non si provvedesse al versamento (sia pure tardivo) entro tale scadenza, la rateazione decade e si torna al punto di partenza, vale a dire alle sanzioni piene che verranno comminate per il mancato versamento del tributo, con immediata esigibilità dell'intero debito.

Compresa l'importanza del pagamento, il medesimo potrà essere effettuato **semplicemente versando l'originario debito** ed attendendo l'irrogazione delle sanzioni del 30% da parte dell'Agenzia, **oppure**, come sembra più logico, si potrà **applicare al ritardo l'istituto del ravvedimento**.

possiamo segnalare che l'approccio risulta condiviso da svariati uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate.